

ficio entro due anni dalla consegna dell'area.

- Obbligo per il Comune di fare quanto necessario per l'emanazione del provvedimento di legge per la proroga del termine vigente (31 dicembre 1955) per l'esecuzione del piano particolareggiato della zona, anche ai fini di assicurare al nuovo fabbricato il godimento dell'esenzione venticinquennale dalle imposte.

Per la ritardata consegna dell'area e l'eventuale mancata emanazione dei provvedimenti di legge per il godimento della esenzione dalle imposte, era stato previsto:

- la facoltà dell'INA di rinunziare all'interessamento ove la consegna dell'area non fosse avvenuta nel termine massimo di due anni dalla condenzione;

- l'annullamento del termine di due anni per costruire, ove i provvedimenti di legge necessari per l'esenzione dalle imposte non fossero stati ancora emanati al momento della consegna dell'area;

- la facoltà per l'INA di vendere sul libero mercato l'area acquistata, qualora fossero stati negati i provvedimenti di legge suddetti, e sempreché il Comune non avesse ritenuto di